

Ordinanza sul personale dei servizi di pulizia

Modifica del 27 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 2001¹ sul personale dei servizi di pulizia è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

Ingresso

visto l'articolo 37 capoversi 1 e 4 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers),

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 2 e 3 l'espressione «personale dei servizi di pulizia» e nell'articolo 4 capoverso 2 l'espressione «personale addetto alla pulizia» sono sostituite con l'espressione «personale addetto alle pulizie di manutenzione».

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza è applicabile esclusivamente al personale addetto alla pulizia giornaliera (personale addetto alle pulizie di manutenzione) delle unità amministrative dell'Amministrazione federale secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale (OPers).

Art. 4 cpv. 4

⁴ Il DFF fissa lo stipendio iniziale ed emana le disposizioni sull'evoluzione dello stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare all'evoluzione dello stipendio di cui all'articolo 39 OPers e sostituirla con importi fissi.

¹ RS 172.220.111.7

² RS 172.220.1

³ RS 172.220.111.3

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova